



Titolo

Corte federale d'appello – omessa notifica al controinteressato - inammissibilità del reclamo

Descrizione

Il secondo comma dell'art. 101 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., dispone che *il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare*". Pertanto, è inammissibile il reclamo depositato senza la prova dell'avvenuta notifica ai ricorrenti in primo grado.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 49/CFA/2019-2020/A

Presidente

Sica

Relatore

Varrone

Riferimenti normativi

art. 101 CGS

Provvedimenti

Sez. IV - DECISIONE N. 0049/CFA del 12 febbraio 2020 n. 79/2019-2020 Registro Reclami (A.S.D. Audace 1919/ Sacco Angela e Schioppa Sergio)